

spese giudiziali civili - processo di esecuzione - Processo esecutivo - Cass. n. 19638/2014

Estinzione - Spese del giudizio - Liquidazione a carico del debitore ex artt. 95 o 632 cod. proc. civ. - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014

In tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014

Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_632

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

19638

2014